

# SENATO DELLA REPUBBLICA

VI LEGISLATURA

(N. 2169)

## DISEGNO DI LEGGE

presentato dal **Ministro della Sanità**

(GULLOTTI)

di concerto col **Ministro dell'Interno**

(GUI)

col **Ministro del Tesoro**

(COLOMBO)

e col **Ministro del Bilancio e della Programmazione Economica**

(ANDREOTTI)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 3 LUGLIO 1975

Consolidamento dei fondi stanziati per l'assistenza psichiatrica  
ai sensi dell'articolo 5 della legge 18 marzo 1968, n. 431

ONOREVOLI SENATORI. — Come è noto con le leggi 13 marzo 1969, n. 83, 30 maggio 1970, n. 383, 21 giugno 1971, n. 515 e 24 dicembre 1974, n. 711, il Ministero della sanità è stato autorizzato ad utilizzare fino all'entrata in funzione della riforma sanitaria le somme stanziata ai sensi del primo comma dell'articolo 5 della legge 18 marzo 1968, n. 431, e non impegnate negli esercizi dal 1968 al 1973.

Pertanto il capitolo 1140 dello stato di previsione della spesa del Ministero della sani-

tà è stato consolidato per le somme afferenti gli esercizi dal 1968 al 1973.

L'utilizzazione dei fondi relativi al predetto stanziamento si realizza, infatti, in tempi lunghi per ragioni di vario ordine che possono così sintetizzarsi:

1) limiti posti rispettivamente dall'articolo 7 della stessa legge n. 431 del 1968 per quanto riguarda gli ordini di accreditamento in favore dei medici provinciali (ogni ordine di accreditamento non può superare la som-

## LEGISLATURA VI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

ma di 480 milioni) e dalle norme di contabilità generale dello Stato (l'emissione di un nuovo ordine di accreditamento può avvenire solo dopo che sia stato presentato il rendiconto relativo alla somma in precedenza accreditata);

2) complessità del meccanismo previsto dalla legge; il rimborso alle amministrazioni provinciali delle somme anticipate avviene, infatti, previa dimostrazione dell'avvenuto pagamento delle retribuzioni ai sanitari in servizio e per il personale da assumere, previo decreto di autorizzazione delle proposte assunzioni;

3) ritardi tecnici non eliminabili; le amministrazioni provinciali sono in grado di presentare le contabilità relative ai rimborsi loro dovuti soltanto a fine esercizio;

4) difficoltà di ordine giuridico-amministrativo insorte dopo la emanazione del decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1972, n. 4, con il quale gli Uffici dei me-

dici provinciali sono stati trasferiti alle Regioni a statuto ordinario.

La mancata utilizzazione dei fondi nel corso dell'esercizio non può, pertanto, essere imputata a carenze di ordine amministrativo ma è dovuta soprattutto alle cause suesposte che solo in parte possono essere eliminate.

Si rende quindi necessario un provvedimento che consenta l'utilizzazione delle somme, non impegnate nell'esercizio 1974 ed in quelli successivi, fino all'entrata in funzione della riforma sanitaria.

Il disegno di legge si compone di un solo articolo con il quale si autorizza il Ministero della sanità ad utilizzare fino all'entrata in funzione della riforma sanitaria relativamente all'ordinamento dell'assistenza psichiatrica le somme stanziato nello stato di previsione della spesa del Ministero della sanità per l'anno 1974 e successivi e non impegnate nell'esercizio di competenza.

## DISEGNO DI LEGGE

*Articolo unico.*

Il secondo comma dell'articolo 5 della legge 18 marzo 1968, n. 431, aggiunto dalla legge 13 marzo 1969, n. 83, e modificato dalle leggi 30 maggio 1970, n. 383, 21 giugno 1971, n. 515 e 24 dicembre 1974, n. 711, è sostituito dal seguente:

« Le somme relative agli stanziamenti di cui al precedente comma, non impegnate nell'esercizio di competenza, possono essere utilizzate fino all'entrata in funzione della riforma sanitaria relativamente all'ordinamento dell'assistenza psichiatrica ».